
Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Tutela delle acque

DETERMINAZIONE NUMERO: 66

DEL: - 3 MAR. 2016

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1604A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Approvazione delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche".

Premesso che:

il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, "*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*", ricomprende, all'articolo 10, tra le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;

il comma 3 del medesimo articolo individua nelle Regioni o enti da esse delegati l'autorità competente per le funzioni amministrative e di vigilanza;

il comma 5 del medesimo articolo prevede che le sonde geotermiche siano sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate;

successivamente, il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*", stabilisce, all'articolo 4, comma 1 che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;

ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

- a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;

- b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero
- c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;

l'articolo 7 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, siano stabilite le prescrizioni per la posa in opera delle sonde geotermiche e siano individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata;

in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico emani il decreto di cui al punto precedente, si ritiene comunque opportuno fornire agli enti locali coinvolti nel processo decisionale nonché agli operatori del settore uno strumento di carattere tecnico che consenta, in tale situazione di stallo, di colmare la lacuna almeno dal punto di vista tecnico;

tale necessità è inoltre dettata dalla carenza di una specifica normativa per quanto riguarda gli impianti a circuito chiuso – fermo restando che gli impianti che comportano il prelievo e lo scarico di acqua sono disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione e scarico delle acque pubbliche – a fronte di un sempre più elevato numero di installazioni che rendono necessarie precauzioni ambientali riguardo profondità e modalità di perforazione delle sonde, al fine di garantire il rispetto della normativa regionale in materia di protezione delle acque sotterranee;

la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, all'articolo 2 prevede infatti, per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee, il divieto di costruire opere che consentano la comunicazione tra la falda profonda (riservata prioritariamente all'uso idropotabile) e la falda freatica e stabilisce che la Giunta Regionale definisca i criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della predetta legge;

con la D.G.R. 3 giugno 2009 n. 34-11524 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*, la Giunta regionale ha approvato l'identificazione del modello idrogeologico concettuale degli acquiferi di pianura, la loro caratterizzazione e la ricostruzione della base dell'acquifero superficiale nel territorio della pianura piemontese;

in relazione agli ulteriori dati disponibili (progetti e nuove stratigrafie acquisite) con la successiva determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"* è stata revisionata la cartografia e adeguati i criteri tecnici orientativi per identificare, nelle aree montane, collinari e di fondovalle alpino, la profondità massima della superficie di delimitazione tra i sistemi di flusso superficiali e quelli profondi.

Ritenuto opportuno che la definizione di corrette politiche regionali in materia (regolamentazione ed incentivazione) debba essere strettamente connessa ad una accurata analisi delle peculiarità del territorio piemontese, finalizzata a valutare sia la sostenibilità ambientale di tali installazioni sia le scelte da adottare al fine del sostegno alla diffusione sul territorio regionale di specifiche tecnologie tra quelle oggi disponibili;

considerato che a tal proposito, la Regione Piemonte ha da poco concluso una Collaborazione istituzionale con il Politecnico di Torino riguardante l'attività di analisi e pianificazione in materia di sistemi geotermici a bassa entalpia in Regione Piemonte, che ha analizzato nel dettaglio, in modo comparativo, le principali tecnologie attualmente a disposizione, sia relative ai sistemi a circuito chiuso (sonde geotermiche), sia dei sistemi di tipo aperto ad acqua di falda, attraverso il monitoraggio di alcuni test site espressamente attrezzati;

dato atto che il documento tecnico recante "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", che si allega quale parte integrante della presente determinazione, privilegia, in coerenza con le premesse di cui sopra, l'aspetto della tutela ambientale e, nello specifico, della risorsa idrica sotterranea e individua:

1. le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione degli impianti;
2. la documentazione progettuale per una corretta valutazione delle ricadute ambientali degli impianti;
3. le caratteristiche delle schede per l'inventario delle risorse geotermiche, comprensive degli impianti a circuito aperto che utilizzano acqua;

considerato che le predette "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche" hanno l'obiettivo di fornire agli enti locali coinvolti nel processo decisionale, nonché agli operatori del settore, uno strumento di carattere tecnico finalizzato alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente e della tutela delle acque sotterranee;

visto il d.lgs. 22/2010;
visto il d.lgs. 28/2011;
vista la l.r. 22/1996;
visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007;
vista la D.G.R. 3 giugno 2009 n. 34-11524;
visto l'articolo 17 della l.r. 23/2008;

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

D E T E R M I N A

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", allegate alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Torino, li 3 MAR. 2016

Funz.
Est.
MG/MP

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin
(Firmato in originale)

